


comune di
PRATO



Comune di Prato
Servizio Sociale
Via Roma 101 - Prato

Allegato A)

**AVVISO PUBBLICO
PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STATALI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE
ANNO 2016**

LA DIRIGENTE

Visto il Decreto Legge 31 Agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124;

Visto l'art. 2, comma 1 ter del decreto legge n. 47 del 2014, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;

Visto il Decreto del Ministero infrastrutture e dei trasporti del 14 maggio 2014, con particolare riferimento agli artt. 3, 4 e 5;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1044 del 25 novembre 2014 avente ad oggetto: " Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui al D.L. 102/2013 convertito dalla legge 124/2013 – Criteri e ripartizione risorse " (ed allegati A e B);

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 829 del 25 agosto 2015 avente ad oggetto: " Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui al D.L. 102/2013 convertito dalla legge 124/2013 – Ripartizione ulteriori risorse attribuite con D.L. 47/2014 ";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1088 del 16 novembre 2015 avente ad oggetto: " Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui al D.L. 102/2013 convertito dalla legge 124/2013 – Ripartizione risorse annualità 2015 " con la quale la Regione Toscana ha nuovamente provveduto a ripartire le ulteriori risorse del Fondo e assegnato al Comune di Prato, riconosciuto quale comune ad alta tensione abitativa, ulteriori risorse per € 291.003,06;

Visto il decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30/03/2016 pubblicato sulla G. U. Serie generale n. 172 del 25/07/2016;

RENDE NOTO

che, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico e fino ad esaurimento delle risorse assegnate dallo Stato, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere un contributo volto a ridurre il disagio abitativo mediante la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole.

Art. 1 – Destinatari e requisiti

Può presentare domanda per usufruire del contributo il soggetto che è in possesso, al momento della presentazione dell'istanza, dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione Europea o apolidi, in possesso di titolo di soggiorno (in corso di validità) che consenta lo svolgimento di attività lavorativa;
- 2) titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
- 3) residenza da almeno un anno nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio situato nel Comune di Prato;
- 4) essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida o di un procedimento di sfratto in cui è intervenuta la convalida, ma non è ancora avvenuta l'esecuzione;
- 5) possesso di un reddito I.S.E. non superiore ad € 35.000,00 o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00;
- 6) non titolarità da parte di ciascun componente del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, nella provincia di residenza, su altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
- 7) essere in una situazione di morosità incolpevole, ossia in una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta ad una delle seguenti cause (elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo) relative a se stesso/a o ad altro componente del nucleo familiare:
 - a) perdita del lavoro per licenziamento, escluso quello per giusta causa o di quello per giustificato motivo soggettivo;
 - b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
 - c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria o in deroga che limiti notevolmente la capacità reddituale;
 - d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
 - e) cessazioni di attività libero - professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
 - f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali
 - g) modificazione del nucleo familiare (ad es. separazione, abbandono del coniuge o allontanamento di un componente del nucleo, detenzione) che abbia comportato una consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo

Art. 2 – Finalità del contributo

Fino ad esaurimento del fondo assegnato ed erogato dallo Stato al Comune di Prato e pari ad € 566.292,34 e nei limiti degli importi erogabili di cui al successivo art. 3, saranno corrisposti agli aventi diritto contributi:

- a) fino a un massimo di 8.000,00 euro per sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione dello sfratto;

b) fino a un massimo di € 6.000,00 per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione dello sfratto per il tempo necessario all'inquilino moroso incolpevole per trovare un'adeguata soluzione abitativa;

c) fino a € 2.000,00 per assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione per un massimo di tre mensilità;

d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative ad un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di € 12.000,00. Il deposito cauzionale è a carico del conduttore.

In ogni caso, il contributo verrà erogato in un'unica soluzione direttamente al locatore mediante versamento su conto corrente bancario o postale.

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento del fondo, a prescindere dal numero di domande presentate

Art. 3 – Ammissione ed erogazione

Nel caso a) del precedente art. 2), il contributo erogabile sarà pari all'importo delle morosità, maggiorato dall'ammontare delle spese legali reclamate fino al limite di € 1.000,00, e non potrà superare l'importo massimo di € 8.000,00.

Ai fini dell'ammissione al contributo occorre produrre, contestualmente all'istanza, la comunicazione resa dal locatore di disponibilità a rinunciare alla procedura di sfratto ed a sanare la morosità, in cambio del contributo.

Ai fini dell'erogazione del contributo occorre produrre rinuncia formale da parte del locatore alla procedura di sfratto e a qualsiasi pretesa sui canoni pregressi non coperti dal contributo.

Nel caso b) il differimento dell'esecuzione dello sfratto dovrà garantire almeno l'ulteriore permanenza di 6 (sei) mesi del nucleo familiare presso l'abitazione oggetto della procedura di sfratto.

L'importo del contributo sarà pari all'importo del canone di locazione mensile per ognuno dei mesi in cui il conduttore potrà permanere nell'abitazione. In questo caso il contributo non potrà superare l'importo di € 6.000.

Ai fini dell'ammissione al contributo occorre produrre, contestualmente all'istanza, la comunicazione resa dal locatore di disponibilità a differire l'esecuzione dello sfratto in cambio del contributo.

Ai fini dell'erogazione del contributo occorre produrre dichiarazione del locatore di accettazione del contributo e di conferma del periodo di differimento.

Nel caso c) il contributo erogabile è rappresentato dal deposito cauzionale previsto da un nuovo contratto di locazione. Il contributo non potrà superare l'importo di € 2.000,00.

Entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione allo stesso, occorre produrre una proposta scritta di nuova locazione (preliminare) da cui si desuma l'entità della cauzione, del canone mensile di locazione e la data di consegna dell'immobile.

Ai fini dell'erogazione del contributo deve essere consegnata copia del contratto stipulato e registrato.

Nel caso d) il contributo, erogabile fino ad un massimo di € 12.000,00, è rappresentato dal pagamento dei canoni di locazione al locatore che stipuli con il soggetto richiedente un contratto di locazione a canone concordato il cui canone mensile non superi l'importo di € 650,00.

Entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione allo stesso, occorre produrre una proposta scritta di nuova locazione a canone concordato (preliminare) da cui si desuma l'entità della cauzione, del canone mensile di locazione e la data di consegna dell'immobile.

Ai fini dell'erogazione al contributo deve essere consegnata copia del contratto stipulato e registrato.

Il contratto a canone concordato può essere anche stipulato fra il locatore che ha intentato la procedura di sfratto e il conduttore moroso che ha presentato istanza di contributo.

In tal caso, ai fini dell'ammissione al contributo occorre produrre, contestualmente all'istanza, la comunicazione, resa dal locatore, di disponibilità a stipulare una proposta scritta di nuova locazione a canone concordato in cambio del contributo e, ai fini dell'erogazione dello stesso, deve essere consegnata copia del contratto stipulato e registrato.

Art. 4 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico, pena l'inammissibilità delle stesse, devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Prato e reperibili sul sito web della rete civica all'indirizzo: <http://www.comune.prato.it> nella sezione "Concorsi gare e avvisi" o disponibili presso:

1. Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P. Multiente - Corso Mazzoni,1)
2. Comune di Prato, Servizio Sociale, Via Roma, 101
3. Sindacati inquilini (S.U.N.I.A., S.I.C.E.T., U.N.I.A.T.), se iscritti

La domanda debitamente sottoscritta e corredata dalla copia di un valido documento di identità o di riconoscimento equipollente, a pena di nullità della stessa, e completa di tutti i documenti richiesti e comprovanti le circostanze, **dovrà essere presentata a mano al Servizio Sociale del Comune di Prato** - Via Roma 101- Prato, nei giorni di apertura dello sportello S.P.A.C. – Sportello di assistenza al cittadino - lunedì e giovedì ore 15,00/17,00 martedì, mercoledì e venerdì ore 09,00/13,00, previo appuntamento da prenotare al numero 0574/1836444, a partire dalla data di pubblicazione del bando che resterà aperto fino ad esaurimento delle risorse.

Art. 5 – Istruttoria delle domande

L'Unità Operativa Emergenza abitativa procederà all'istruttoria delle domande, accertando la sussistenza delle condizioni, verificando il possesso dei requisiti e la presenza della documentazione richiesta e, successivamente, sottoporrà le stesse all'esame di un'apposita commissione nominata con atto dirigenziale che effettuerà la valutazione finale delle domande per ammetterle al contributo od escluderle dallo stesso.

Le domande saranno raccolte in ordine di presentazione secondo il protocollo di ricezione ogni 15 giorni partendo dalla data di pubblicazione del presente avviso ed in tale ordine saranno esaminate ai fini dell'ammissione e dell'individuazione dell'ordine di priorità in base ai criteri preferenziali di cui all'art.6, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili

Pertanto, non sono previste graduatorie.

Art. 6 – Criteri preferenziali per la concessione del contributo.

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo:

- a) la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia ultrasettantenne;
- b) la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia minore;
- c) la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente adulto con invalidità accertata per almeno il 74% o anziano tra i 65 ed i 70 anni con invalidità accertata medio-grave (67-99%);
- d) la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale. Tale criterio viene preso in considerazione soltanto per coloro che non possono far valere i precedenti criteri (a,b,c).

Se i criteri a), b) e c) riguardano un unico soggetto, non possono essere cumulati.

Ai fini del presente avviso per nucleo familiare si intende quello definito all'art. 3 del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la presentazione di una Dichiarazione Sostitutiva Unica D.S.U. aggiornata nei casi previsti dall'art. 10 comma 2 del D.P.C.M. 159/2013.

Art. 7 – Documentazione da allegare alla domanda.

Il richiedente può ricorrere alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà secondo quanto previsto agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Si ricorda che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle vigenti leggi in materia, decadendo dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni e degli atti non veritieri con obbligo di restituzione della somma percepita, e che, in base all'art. 6, comma 3 D.P.C.M. 221/1999 e all'art. 71 D.P.R. 445/2000, è possibile far eseguire controlli al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni sostitutive

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario o di documento di riconoscimento equipollente, a pena di nullità;
- per i cittadini extracomunitari o apolidi, copia di titolo di soggiorno in corso di validità che consenta lo svolgimento di attività lavorativa (qualora il titolo di soggiorno sia in fase di rinnovo è necessario allegare copia della relativa richiesta);
- copia ricevuta della presentazione della D.S.U., se non ancora in possesso di attestazione I.S.E.E.;
- copia del contratto di locazione, ad uso abitativo, regolarmente registrato ed intestato al richiedente (o cointestato);
- copia dell'intimazione di sfratto con citazione per la convalida;
- copia di tutti i documenti comprovanti lo stadio processuale dello sfratto al momento dell'istanza e l'ammontare complessivo della morosità (ad es. convalida, significazione, ecc.);
- documenti comprovanti il possesso delle condizioni d'incolpevolezza della morosità di cui all'art. 1 punto 7, lett. a), b), c), d), e), f), nonché in casi non elencati al citato articolo;
- copia documentazione attestante l'eventuale stato di invalidità di uno o più componenti del nucleo;
- dichiarazione sottoscritta dal locatore:
 - a) di essere disponibile, in cambio del contributo, a sottoscrivere con il conduttore un nuovo contratto a canone concordato alle condizioni di cui all'art. 3;
 - b) di essere disponibile in cambio del contributo, a sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune (qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due), con contestuale rinuncia all'esecuzione dello sfratto e a qualsiasi pretesa sui canoni pregressi non coperti dal contributo stesso;
 - c) di essere disponibile, in cambio del contributo, a consentire il differimento dell'esecuzione dello sfratto

Tali dichiarazioni devono essere corredate dalla copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del locatore o da documento di riconoscimento equipollente.

Art. 8 – Casi di esclusione

Le richieste saranno escluse dal contributo qualora siano esaurite le risorse a disposizione.

Sono esclusi dal contributo i soggetti assegnatari di alloggi E.R.P. per i quali gli Enti proprietari hanno intentato una procedura di sfratto per morosità.

Sono esclusi coloro che hanno già beneficiato di un contributo per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità. Possono presentare istanza soltanto coloro che ne hanno beneficiato precedentemente all'anno 2015 se la morosità attuale è dovuta ad un nuovo evento causale.

Nell'ambito dello stesso procedimento di sfratto non è ammessa la possibilità di presentare più di un'istanza da parte dello stesso soggetto. L'ulteriore istanza verrà esclusa.

Nell'ambito dello stesso procedimento di sfratto non è ammessa ai cointestatari la possibilità di presentare più di un'istanza di contributo. L'ulteriore istanza verrà esclusa.

Art. 9 – Ulteriori disposizioni

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo.

Art. 10 – Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Finalità del trattamento: la raccolta, da parte del Comune, dei dati contenuti nelle istanze persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge o di regolamento. Il trattamento dei dati è finalizzato alla corretta esecuzione dell'attività oggetto del presente avviso.

Modalità del trattamento: il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche dati e l'aggiornamento di archivi cartacei ed informatici. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente. Il trattamento è svolto dal responsabile del servizio o dagli incaricati del trattamento, dipendenti e collaboratori esterni assegnati, anche temporaneamente, al Comune di Prato.

Ambito di comunicazione: i dati verranno utilizzati dal Servizio Sociale del Comune di Prato. La tipologia dei dati e le operazioni eseguibili avvengono in conformità a quanto stabilito nella legge. In particolare, i dati sono comunicati alla Regione Toscana ai fini del monitoraggio sulle risorse assegnate e possono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate, alla Prefettura, alla Guardia di Finanza o altri Enti pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità sopra indicate, o a fini di controllo e per verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per accedere al contributo. I dati verranno comunicati all'istituto di credito per l'emissione dell'eventuale erogazione del contributo di cui trattasi. I dati relativi ai contratti locativi possono alimentare l'Osservatorio regionale per la condizione abitativa. Ai sensi del decreto 30 marzo 2016 emanato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Comune provvederà a trasmettere alla Prefettura l'elenco dei soggetti richiedenti che hanno i requisiti per l'accesso al contributo, per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

Obbligo di conferimento: il trattamento dei dati da parte del Comune di Prato è essenziale per l'adempimento del procedimento e, pertanto, il mancato conferimento di tali dati comporterà la mancata accettazione della domanda di partecipazione all'avviso pubblico.

Titolare del trattamento: titolare del trattamento è il Comune di Prato

Responsabile del trattamento è Il Dirigente del Servizio Sociale del Comune di Prato, Dott.ssa Rosanna Lotti.

L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Art. 11 - Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990 si comunica ai richiedenti che il procedimento oggetto del presente Avviso decorre dalla data di protocollo della singola istanza e che:

- a) l'amministrazione procedente è il Comune di Prato;
- b) oggetto del procedimento è l'erogazione di un contributo nazionale finalizzato alla prevenzione degli sfratti per morosità, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2016 pubblicato sulla G. U. Serie generale n. 172 del 25/07/2016
- c) il responsabile del procedimento è il responsabile dell'U.O. Emergenza abitativa del Comune di Prato, Dott.ssa Cristina Maria Brogi.
- d) il termine di conclusione è di 90 giorni
- e) l'ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti è l'Unità operativa Emergenza Abitativa del Comune di Prato, via Roma 101.

Art. 12 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alla normativa elencata in premessa.

La Dirigente del Servizio Sociale
del Comune di Prato

Dott.ssa Rosanna Lotti